Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 27 marzo 2026, (e reclamo presentato in data 23 marzo 2026), il ricorrente deduce di essere rimasto coinvolto, in data 7 ottobre 2024, in un sinistro stradale tra l'autovettura da lui condotta ed un motociclo. Il sinistro, regolarmente denunciato all'impresa, è stato successivamente definito mediante l'attribuzione di un concorso paritario di responsabilità tra i conducenti.

Il ricorrente afferma di essere stato sanzionato amministrativamente per violazione dell'art. 154, commi 1 e 8, del C.d.S., in relazione alla manovra di svolta effettuata in occasione del sinistro. Riferisce di aver proposto opposizione avverso la sanzione dinanzi al Giudice di Pace, per il tramite di un procuratore, e che il relativo ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa.

Secondo il ricorrente, l'accoglimento dell'opposizione attesterebbe l'assenza di una propria responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto avrebbe accertato l'assenza di condotte poste in violazione delle norme di sicurezza stradale. A tal fine, richiama anche la documentazione fotografica e la perizia allegate al ricorso, dalle quali risulterebbe che, al

momento dell'urto, l'autovettura aveva già impegnato la strada laterale e si trovava in una fase avanzata della manovra di svolta.

Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiede la rivalutazione della dinamica del sinistro e l'attribuzione integrale della responsabilità al conducente del motociclo, con conseguente integrazione del risarcimento sino alla concorrenza del 100% del danno subito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, rappresentando che tali spese non sarebbero state integralmente rimborsate da un'altra impresa di assicurazione nell'ambito di una distinta polizza di tutela legale.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), deducendo che la domanda di corresponsione di una somma di denaro formulata dal ricorrente supererebbe il limite di competenza per valore normativamente previsto.

Nel merito e con riferimento alla dinamica del sinistro, l'impresa deduce che l'evento si è verificato il 7 ottobre 2024, in prossimità di un'intersezione stradale, e ha coinvolto l'autovettura del ricorrente, proprio assicurato, e un motociclo proveniente da tergo. In particolare, secondo quanto rappresentato dall'impresa, il ricorrente, giunto in prossimità dell'intersezione, avrebbe rallentato la marcia e intrapreso una manovra di svolta a sinistra verso una strada laterale; durante tale manovra, si sarebbe verificata la collisione con il motociclo.

L'impresa riferisce che il conducente del motociclo avrebbe dichiarato di aver deviato la propria traiettoria verso sinistra nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura, la quale avrebbe effettuato una manovra di svolta improvvisa e non segnalata. La resistente precisa, tuttavia, che tale circostanza non sarebbe stata accertata, in ragione della discordanza tra le dichiarazioni rese dai conducenti e dell'assenza di testimoni.

L'impresa rappresenta che, a seguito dei rilievi eseguiti dall'autorità intervenuta, il ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell'art. 154, commi 1 e 8, C.d.S., per aver effettuato la manovra di svolta creando pericolo o intralcio alla circolazione; il conducente del motociclo sarebbe stato, invece, sanzionato ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.d.S., per aver oltrepassato la striscia longitudinale continua delimitante il senso di marcia.

Sulla base di tale ricostruzione, l'impresa afferma di aver definito il sinistro mediante attribuzione di un concorso paritario di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., sul presupposto che non fosse stata acquisita una prova idonea a ricondurre la responsabilità esclusiva del sinistro ad uno dei due conducenti. Di conseguenza, nel mese di dicembre 2024 l'impresa avrebbe corrisposto al ricorrente, mediante bonifico bancario, la somma di euro 2.897,50, pari al 50% dell'importo indicato nella fattura emessa dall'autocarrozzeria incaricata della riparazione del veicolo.

L'impresa riferisce che, successivamente all'annullamento della sanzione amministrativa da parte del Giudice di Pace, il ricorrente ha presentato, in data 31 marzo 2026, un reclamo

con il quale ha chiesto la rivalutazione delle responsabilità e l'integrazione del risarcimento sino al 100% del danno subito.

Con riscontro al reclamo del 2 aprile 2026, l'impresa ha respinto le richieste del ricorrente, ritenendo che il giudizio di opposizione avesse ad oggetto esclusivamente la legittimità della sanzione amministrativa e che il relativo esito non avrebbe comportato automaticamente una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e delle quote di responsabilità dei conducenti.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede di riconoscere "*che la responsabilità dell'incidente del 7/10/2024 non è a me attribuibile, neppure parzialmente*" e, per l'effetto, di condannare l'impresa resistente "*ad integrare la somma a me liquidata per un importo complessivo quantificato in € 3.340,01 (50% spese sistemazione autoveicolo + quota parte restante delle spese legali da me sostenute e non rimborsate da* (omissis)".

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede preliminarmente ed in via principale, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1 del Decreto, per incompetenza per valore; in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il mancato ristoro dei pregiudizi subiti dal ricorrente a seguito di un sinistro stradale che ha riguardato un veicolo guidato dal ricorrente stesso all'atto della verificazione dell'evento dannoso.

Questo Collegio, prima di valutare il merito della controversia ritiene utile esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'impresa resistente. In primo luogo, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n.1 del Decreto, deducendo che il valore della domanda eccederebbe il limite di euro 2.500,00 previsto per le controversie in materia di R.C. Auto.

Il ricorrente non ha svolto specifiche contestazioni in ordine all'eccezione preliminare sollevata dall'impresa, limitandosi ad argomentare sul merito della controversia e a chiedere, in conclusione, che il ricorso sia dichiarato ammissibile.

Ciò premesso, dall'esame della domanda risulta che il ricorrente ha espressamente chiesto al Collegio di condannare l'impresa al pagamento della somma complessiva di euro 3.340,01, ad integrazione dell'importo già corrisposto dalla resistente in sede di definizione del sinistro.

La somma richiesta risulta così composta:

- euro 2.897,50 (IVA inclusa), a titolo di integrazione della somma già corrisposta dall'impresa in sede di liquidazione e corrispondente al 50% dell'importo complessivo delle spese di riparazione del veicolo (quantificate in euro 5.795,00 IVA inclusa);

- euro 442,51, a titolo di rimborso della quota residua delle spese di assistenza legale sostenute dal ricorrente in relazione al sinistro e non rimborsate da diversa impresa di assicurazione nell'ambito di una distinta polizza di tutela legale.

La quantificazione analitica degli importi è stata effettuata sulla base della domanda formulata nel ricorso, oltre che della documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla richiesta di integrazione dell'iniziale offerta liquidativa (è altresì presente in atti copia della perizia eseguita sul veicolo assicurato, recante una quantificazione dei costi di riparazione).

Quanto, poi, alla distinta domanda di accertamento della quota di responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro, essa risulta strumentale alla domanda di condanna, in quanto diretta a superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., sulla cui base l'impresa ha definito il sinistro mediante un'offerta risarcitoria pari al 50% dell'importo complessivamente periziato. Ne consegue che, nel caso di specie, la questione pregiudiziale relativa al superamento del limite di competenza per valore dell'Arbitro assume carattere assorbente rispetto all'esame della susseguente domanda di accertamento.

Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti e delle richieste formulate dal ricorrente, il valore della pretesa eccede il limite di competenza dell'Arbitro Assicurativo, posto che il Decreto dispone che, se la controversia riguarda *"il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile*", il limite di valore è di euro 2.500,00 (art. 3, comma 4, lett. b, Decreto).

Detto limite riguarda sia le azioni promosse secondo la procedura di risarcimento diretto *ex* art. 149 CAP, sia le azioni promosse secondo la procedura di risarcimento ordinario *ex* artt. 144 e 148 CAP.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA